



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 41 del 30/09/2019

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI BESOZZO DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, SIG. ROBERTO PERMUNIAN, DEL COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (VA). ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 20,10 presso la residenza Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge ed in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone sotto indicate.

Risultano presenti:

		<i>Presenti</i>
Sindaco	Bertagna Angelo	SI
Assessore Vice-Sindaco	Baruffato Maurizio	SI
Assessore	Andena Gabriele	SI
<i>Totale presenze</i>		<i>03</i>

Partecipa il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Angelo Bertagna in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI BESOZZO DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, SIG. ROBERTO PERMUNIAN, DEL COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (VA). ESAME ED APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267. Infatti, come chiarito dall'ARAN nell'Orientamento Applicativo RAL 670 del 05/06/2011, la stipula di una convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, diversamente dalla convenzione ex 30 del D.Lgs. n.267/2000, non rientra tra le competenze del Consiglio Comunale in quanto è diretta a disciplinare il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro Ente e non già lo svolgimento di un servizio comune. Peraltro, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, rientra nella competenza generale residuale della Giunta l'adozione dei provvedimenti riguardanti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e, nel caso concreto, l'accordo fra le due Amministrazioni in oggetto si limita a porre le regole in materia di utilizzo del personale dipendente.

Richiamato il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 04/11/1999, successivamente e ripetutamente modificata da diverse Deliberazioni dell'Organo esecutivo dell'Ente, ed in particolare, da ultimo dalla Deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 18/11/2010, esecutiva ai sensi di legge.

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale n. 04 del 16/02/2017, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto l'approvazione della dotazione organica dell'Ente.

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, il cui primo comma in particolare dispone che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”*

Chiarito che il citato art.14 del CCNL del 22/01/2004, fermo restando i contenuti del rapporto di lavoro intercorrente con l'ente di appartenenza, quali risultano dal contratto individuale di lavoro stipulato, consente pertanto l'utilizzo a tempo parziale di personale dipendente da ente diverso da quello di appartenenza. Il lavoratore, quindi, rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 04/07/2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, avente per oggetto *“Avvio selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto profilo professionale di Istruttore Amministrativo, cat. C, (Ufficio protocollo, anagrafe, stato civile ed elettorale) tramite procedura di mobilità volontaria c.d. neutra. Determinazioni”*.

Richiamato il verbale Prot. n. 2782 in data 08/08/2018 della Commissione Esaminatrice dei candidati partecipanti alla procedura di mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto profilo professionale di Istruttore Amministrativo, Cat. C, (ufficio protocollo, anagrafe, stato civile ed

elettorale), indetta con Determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria n.80 del 04/07/2018, dal quale risulta, quale unico candidato idoneo, il dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Besozzo, Sig. Roberto Permunion.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 30/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, avente per oggetto *“Assunzione presso il Comune di Galliate Lombardo, tramite mobilità volontaria, del dipendente a tempo pieno ed indeterminato, Sig. Roberto Premunian, Cat. C., proveniente dal Comune di Besozzo. Determinazioni”*

Richiamata la Nota Prot. n. 14938 del 30/09/2019 (Ns. Prot. 3332 in pari data) con la quale il Comune di Besozzo ha comunicato l'indirizzo favorevole dell'Amministrazione Comunale in carica - da formalizzarsi con atto deliberativo dell'organo esecutivo in data odierna - al rilascio del nulla osta definitivo al trasferimento con decorrenza 01/10/2019 del proprio dipendente, Sig. Roberto Permunion, presso questo Comune, tramite mobilità volontaria, chiedendone contestualmente l'utilizzo in scavalco condiviso per 12 ore settimanali per il periodo 01/10/2019-31/12/2019.

Preso atto che l'Amministrazione di Governo in carica, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Enti, ritiene di dovere riscontrare positivamente la predetta istanza di utilizzo parziale temporaneo del dipendente interessato, comunicando il nulla osta preventivo all'autorizzazione del suddetto dipendente a prestare servizio straordinario di lavoro presso il Comune di Besozzo per 12 ore settimanali a far data dal 01/10/2019.

Preso atto che il dipendente interessato ha prestato assenso all'utilizzo per complessive 12 ore settimanali presso il Comune di Besozzo secondo le condizioni riportate nell'allegato testo di convenzione.

Ritenuto meritevole di approvazione lo schema della convenzione ex art. 14 CCNL del 22/01/2004, composto da n.7 articoli, il cui testo viene allegato, sub, lett. **“A”**, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 30/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto l'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021.

Preso atto della conformità del presente provvedimento con gli atti d'indirizzo politico dell'Amministrazione Comunale attualmente in carica.

Acquisiti ed Allegati, ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria.

Con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- 1.** Di approvare - ai sensi dell'art.14 del CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 22/01/2004 - lo schema di convenzione per l'utilizzazione in scavalco condiviso per dodici ore settimanali presso il Comune di Besozzo del dipendente a tempo pieno ed indeterminato, di questo Ente, Sig. Roberto Permunion con profilo professionale di Istruttore Amministrativo, Cat C, Posizione Economica C.5, il cui testo, composto da n.7 articoli, viene allegato, sub, lett. **“A”**, al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che il rapporto convenzionale avrà validità per il periodo 01 ottobre 2019 - 31 dicembre 2019.
- 2.** Di autorizzare il Sindaco pro tempore, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria, a sottoscrivere, in nome e per conto del Comune di Galliate Lombardo la convenzione, oggetto di approvazione col presente provvedimento.
- 3.** Di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto deliberativo al Comune di Besozzo (VA), Ente utilizzatore del dipendente comunale interessato.

Con successiva, separata ed unanime votazione

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DA PARTE DEL COMUNE DI BESOZZO (VA) DEL DIPENDENTE, CAT-C, POSIZIONE ECONOMICA C.5, DEL COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (VA).

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno..... del mese di, presso la Residenza Municipale del Comune di Galliate Lombardo (VA), sita in n.....

TRA

Il **COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (VA)**, C.F.: 00459940128, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Sig. ANGELO BERTAGNA, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.... del 30/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

E

Il **COMUNE DI BESOZZO (VA)**, C.F.: 00338010127, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore, Dott. RICCARDO DEL TORCHIO, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n..... del 30/09/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Visto l'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004, il cui primo comma in particolare dispone che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del*

lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”

Premesso che con Nota Prot. n. 14938 del 30/09/2019 il Comune di Besozzo (VA) ha richiesto, ai sensi della disposizione contrattuale di cui sopra, di poter utilizzare presso il proprio Ufficio Demografico, per un periodo di tre mesi con decorrenza dal 01/10/2019 e sino al 31/12/2019 e per 12 (dodici) ore settimanali, il Sig. Roberto Permunian, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Galliate Lombardo (VA), inquadrato in categoria C, posizione economica C.5, con profilo professionale di Istruttore Amministrativo.

Premesso che il Comune di Galliate Lombardo (VA), con Deliberazione della Giunta Comunale n. ... del 30/09/2019, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Enti, ha ritenuto di dovere riscontrare positivamente la predetta istanza di utilizzo parziale temporaneo del dipendente interessato, mediante ricorso all’istituto dello “scavalco condiviso”.

Chiarito che la prestazione resa dal lavoratore ex art. 14 CCNL 22/01/2004 si configura come “*scavalco condiviso*” e consiste nella prestazione a tempo parziale che il lavoratore svolge presso ciascuno degli Enti cui è assegnato, sino al raggiungimento del limite di orario contrattualmente previsto.

Preso atto che il dipendente interessato ha prestato assenso all’utilizzo per dodici ore settimanali presso il Comune di Besozzo.

Richiamata la corrispondenza intercorsa, per le vie brevi, tra i due Enti al fine di definire i principali aspetti operativi per l’utilizzazione del predetto dipendente presso il Comune di Besozzo ai sensi dell’14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali del 22 gennaio 2004.

Preso atto che l’adozione della presente deliberazione, pur avendo ad oggetto la stipula di una convenzione, sia da ritenere di competenza della Giunta Comunale e non del Consiglio a mente dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, perché disciplina il solo rapporto giuridico ed economico del personale utilizzato da un altro Ente in applicazione della più volte citata norma contrattuale e non lo svolgimento di un servizio comune; infatti, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, rientra nella competenza generale residuale della Giunta l’adozione dei provvedimenti riguardanti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel caso concreto

l'accordo fra le due istituzioni si limita a porre le regole in materia di utilizzo del personale (Cfr., ex multis, ARAN - Orientamento Applicativo RAL 670 del 05/06/2011).

Tutto ciò premesso e considerato, ritenendo le suddette premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

I Comuni di Galliate Lombardo (VA) e di Besozzo (VA) stipulano la presente convenzione allo scopo di disciplinare l'assegnazione temporanea parziale presso il secondo Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del C.C.N.L. Comparto Regioni –Autonomie Locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, del Sig. Roberto Permunian, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Galliate Lombardo con profilo professionale di Istruttore Amministrativo – Cat. C, Posizione Economica C.5.

L'assegnazione temporanea parziale di personale, oggetto della presente convenzione, viene concordata in n.12 (dodici) ore settimanali, nel rispetto del principio generale di riduzione ed ottimizzazione della spesa del personale a carico della finanza pubblica, ed è finalizzata allo svolgimento da parte del Comune di Besozzo (VA) delle proprie attività istituzionali secondo le modalità organizzative in essere.

Il dipendente interessato farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità rispettivamente rivestite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni Comunali.

ART. 2 - DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

La presente convenzione ha validità per il periodo 01/10/2019 – 31/12/2019; cesserà, salvo proroga, automaticamente alla scadenza del termine finale fissato, senza l'obbligo di preavviso.

La presente convenzione, oltre ad avere una durata limitata nel tempo, ha comunque carattere precario nel senso che potrà essere sciolta in qualunque momento, prima della scadenza del termine finale di durata concordato, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati dalle due Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento;
- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo. Il recesso di uno dei Comuni va notificato mediante pec all' altro Comune convenzionato con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di adozione della relativa Deliberazione, salvo diverso accordo tra i Sindaci. La risoluzione del rapporto

convenzionale, rispettato il termine di preavviso di cui sopra, avrà decorrenza dalla data stabilita nella Deliberazione di recesso.

ART. 3 – TEMPO DI LAVORO ED ORARIO DI SERVIZIO

Per effetto della presente convenzione, il Sig. Roberto Permunion presterà servizio presso il Comune di Besozzo (VA) per n.12 (dodici) ore settimanali, mentre per le restanti 24 (ventiquattro) ore settimanali presterà servizio presso il Comune di appartenenza.

Le Amministrazioni Comunali, parti della presente convenzione, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuirsi al dipendente interessato. Ciò posto, il Comune di Besozzo, ricorrendone i presupposti, si riserva di assegnare al Sig. Roberto Permunion, con apposito Decreto Sindacale, la titolarità della Posizione Organizzativa dell'Area Amministrativa/Finanziaria, in conformità alla disciplina prevista dai vigenti C.C.N.L. del Comparto Regioni-Autonomie nonché ai criteri definiti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Sarà compito delle due Amministrazioni determinare, di comune accordo, le concrete modalità di svolgimento delle funzioni (giornate di presenza del dipendente nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale ritenuta necessaria per il buon esito della convenzione).

Il dipendente dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso gli uffici dei singoli Comuni in conformità alle modalità che verranno all'uopo condivise; in caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

ART. 4 – RAPPORTI ORGANIZZATIVI

La titolarità del rapporto di lavoro è mantenuta in capo al Comune di Galliate Lombardo. Al Comune di Galliate Lombardo (VA), Ente di appartenenza del dipendente interessato, compete, pertanto, la gestione del relativo rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento economico che al trattamento giuridico dello stesso. Sotto quest'ultimo profilo, a titolo meramente esemplificativo, spetta al Comune di Galliate Lombardo l'adozione dei provvedimenti relativi allo stato giuridico dell'unità lavorativa utilizzata, quali autorizzazioni di ferie, permessi, congedi ecc., dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio Personale del Comune di Besozzo ed avendo sempre cura di salvaguardare le finalità della gestione del rapporto che si intendono conseguire con la presente convenzione.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Galliate Lombardo (VA), anche

nel caso in cui l'assenza sia riferita ai giorni lavorativi da svolgersi presso il Comune di Besozzo (VA). In tale ultima evenienza, resta comunque fermo l'obbligo del Comune di Galliate Lombardo di comunicare lo stato di malattia al Comune utilizzatore.

ART. 5 – RAPPORTO FINANZIARIO E TRATTAMENTO ECONOMICO

I rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono ispirati ai principi dell'equa ripartizione.

Per tutta la durata della convenzione, la titolarità degli atti inerenti la gestione economica del rapporto di lavoro del dipendente utilizzato resta in capo al Comune di Galliate Lombardo.

Il Comune di Galliate Lombardo corrisponderà per intero al dipendente interessato il trattamento economico fisso e continuativo nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo di riferimento della convenzione. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali, proporzionati al monte ore di lavoro (dodici ore settimanali) assegnato all'Ente utilizzatore, fatta eccezione come viene chiarito infra per le eventuali retribuzioni di posizione e di risultato, saranno rimborsati da quest'ultimo a favore del Comune di Galliate Lombardo in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2020, previa comunicazione di puntuale piano di riparto degli oneri.

Nella ipotesi in cui il Comune di Besozzo conferisca al Sig. Roberto Permunion l'incarico di Posizione Organizzativa di una propria Area funzionale, resta inteso che il relativo importo, determinato autonomamente dal predetto Ente nei limiti di legge e riproporzionato in base al tempo di lavoro (12/36mi) dell'assegnazione, graverà direttamente ed unicamente sul relativo bilancio. L'importo annuale della retribuzione di posizione, come sopra quantificato, si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'Ente di appartenenza che subirà un riproporzionamento in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa, pari appunto a dodici ore settimanali.

Da quanto sopra esposto, deve pertanto risultare chiaro che, diversamente da quanto stabilito per il trattamento economico contrattualmente dovuto, le spese derivanti da indennità di posizione e conseguentemente quella eventuale da indennità di risultato verranno invece imputate direttamente ai singoli Comuni che ne hanno disposto autonomamente l'attribuzione e la quantificazione, stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità ed obiettivi gestionali specifici.

Resta inteso, per regola generale, che ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti deve intendersi a carico, nel rispetto dei limiti e forme di legge, soltanto dell'Ente a favore del quale le prestazioni lavorative sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

ART. 6 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato “B” al D.P.R. 642/1972 – Articolo 16 “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”) e sarà sottoposta a registrazione in caso d’uso. L’eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non stabilito nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia di ordinamento delle Autonomie Locali, quelle contenute nei Contratti Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

Galliate Lombardo,.....

Per il Comune di Galliate Lombardo,

Angelo Bertagna

Per il Comune di Besozzo,

Dott. Riccardo Del Torchio

Il Dipendente interessato per accettazione

Roberto Permunionian



COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO

Provincia di Varese

Via Carletto Ferrari, 12 - 21020 Galliate Lombardo (VA)

Tel. 0332 947265 - Fax 0332 949607

E-mail: info@comune.galliatelombardo.va.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI BESOZZO DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, SIG. ROBERTO PERMUNIAN, DEL COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (VA). ESAME ED APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile.

Galliate Lombardo, 30/09/2019

Il Responsabile dell'Area Amministrativa/Finanziaria

F.to Angelo Bertagna

OGGETTO: CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI DEL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI BESOZZO DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, SIG. ROBERTO PERMUNIAN, DEL COMUNE DI GALLIATE LOMBARDO (VA). ESAME ED APPROVAZIONE.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Angelo Bertagna

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
ART. 134 DEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Registro N. _____

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 32 della Legge n. 69/2009, è stata pubblicata dal 01/10/2019 all' Albo Pretorio on-line di questo Comune e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Galliate Lombardo, 01/10/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Galliate Lombardo, 30/09/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Salvatore Curaba
